



Università
degli Studi di
Messina



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

POST-LAUREAM VALIDO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

L'Università degli Studi di Messina (Soggetto Promotore), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.3.1972, domiciliato per la carica in Piazza Pugliatti n. 1, o da un suo delegato,

E

CENTRO SAN PAOLO S.R.L. con sede legale in MILITELLO IN VAL DI CATANIA Via CAPPUCCINI 11/A CAP 95043 codice fiscale 02844910873 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante dott. ROMANO NICOLO' nato a CATANIA il 01/01/1944

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che "all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

Vista la Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, prot. n. 5738 del 30/07/2018 - repertorio n. 437/2018

Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale;

Preso atto:

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini *post-lauream* indicate dal gruppo di lavoro appositamente costituito dall'Ordine e dall'Università in data 31.10.2013;
- delle determinazioni dell'accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento 'Linee-Guida sui tirocini' del 24.01.2013 che prevede, tra i diversi standard di disciplina del tirocinio, anche il riconoscimento da parte del soggetto ospitante di una "congrua indennità" a favore dei tirocinanti ma che esplicitamente, nell'all. I premessa B esclude dall'applicazione dell'accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche (oggetto della presente convenzione):

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

(Attivazione del tirocinio)

1. Ai sensi delle normative riportate in premessa, il Soggetto Ospitante s'impegna ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio di formazione ed orientamento soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti per il tirocinio *post lauream* triennale (classe 34 e L24) e magistrale (classe 58/S e LM 51) approvati dall'Ateneo.
2. Il tirocinio si configura come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Art.2

(Obiettivi)

1. Il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
 - b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Art.3

(Requisiti del tirocinante)

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università degli Studi di Messina (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo, d'ora in poi denominato "tirocinio professionalizzante", la seguente categoria di studenti:
 - Laureati triennali (L-24) e magistrali (classe 58/S e LM 51), in possesso requisiti di ammissione previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia, che abbiano richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'esperienza da parte della Commissione Tirocini dell'Università degli Studi di Messina.

Art.4

(Durata delle attività di tirocinio)

1. Il tirocinio post-laurea Classe L-24, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. B, ha durata di una semestralità (500 ore) e deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche previste al punto 5 dell'art. 4 del Regolamento per tirocini *post-lauream* approvato dall'Ateneo.
2. Il tirocinio post-laurea classe 58/S o LM-51, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. A, ha durata di un anno (1000 ore) e prevede due semestralità (solari), ognuna di 500 ore, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
3. Le attività dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere.

Art.5

(Caratteristiche del tirocinio)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento nonché il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor didattico/organizzativo designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale, designato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tutor dell'Ente ospitante deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno 3 anni;
4. Il tutor dell'Ente non può seguire più di 3 tirocinanti nello stesso periodo formativo, quindi si consiglia di accordare la precedenza a chi deve svolgere il 2° semestre di tirocinio;
5. Per ciascun tirocinante professionalizzante inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati personali del tirocinante;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative;
 - le strutture operative del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
6. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree:
 - Psicologia clinica e di comunità
 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 - Psicologia generale e sperimentale
 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.Per le specifiche attività di tirocini *post-lauream*, si fa rinvio alle disposizioni contenute agli artt. 5 e 6 del Regolamento in vigore, relativo agli obiettivi del tirocinio professionalizzante *post-lauream*.
7. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini *post-lauream*, di cui al successivo art. 7, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
8. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella presente Convenzione non

siano state rispettate, la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 6

(Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il Soggetto Promotore garantisce la qualità dell'esperienza di formazione realizzata dal tirocinante attraverso il tirocinio. A tal fine, definisce, di concerto con il Soggetto Ospitante, il progetto formativo necessario alla formazione professionale del tirocinante. In particolare, la Commissione Tirocini *post-lauream* di cui all'art. 7 della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, sulla base delle normative vigenti, definisce i contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio.
2. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante. La denuncia d'infortunio occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio deve essere presentata dal Soggetto Promotore all'INAIL, nei tempi prescritti dalla normativa. Il soggetto ospitante è, pertanto, tenuto a fornire, per iscritto e tempestivamente, al Soggetto Promotore la comunicazione dell'incidente occorso al tirocinante.

Art. 7

(Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, nonché possedere i seguenti requisiti:
 - 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
 - 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
 - 3) effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
 - 4) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti anche a titolo di volontariato o di collaborazione con l'Università, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
 - 5) laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
 - 6) il responsabile dell'Ente/Azienda dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.
2. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
 - a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;

- b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto formativo di tirocinio.
3. Nessun onere di rimborso o altro tipo di pagamento è previsto in base alla deroga per i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, prevista nell'accordo della conferenza Stato-Regioni (documento linee-Guida sui tirocini del 24.1.2013), come esposto in premessa.

Art. 8

(Funzioni e compiti del tutor)

1. Il tutor del Soggetto ospitante il tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
 - valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
 - introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
 - applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato I delle Linee di indirizzo per i tirocini *post-lauream* richiamate in premessa.
2. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini *post-lauream*.
3. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini *post-lauream* potrà incaricare un docente universitario in possesso dei requisiti e idoneo a svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.
4. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e dalle convenzioni cui essi fanno riferimento.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679

Art. 10

(Durata e modifiche)

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata mediante ulteriore atto scritto.
2. Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite PEC.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 11

(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 12

(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i., e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i., e, solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Ospitante salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente

Firma Legale Rappresentante Soggetto Promotore

CENTRO SAN PAOLO & L.
Via Cappuccini, 11/A
MILITELLO DI VAL DI CATANIA
P.IVA: 02 044 910 073

Firma Legale Rappresentante Soggetto Ospitante

R.p.A.: Rosalba Pruiti